



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

n.121/06 +178/10 R.V.G.

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Francesca Di Landro, giudice;
- dr. Saverio Sergi, giudice onorario;
- dr. Santa Calabrò, giudice onorario;

letto il ricorso, depositato in data 15.10.2010, con cui <<OMISSIS>>, <<OMISSIS>> e < <OMISSIS>> hanno sollecitato l'affidamento – anche in limitazione della potestà genitoriale della madre – della minore <<OMISSIS>>, nata a Reggio Calabria il giorno <<OMISSIS>>; esaminati gli atti del procedimento n. n.121/06 +178/10 R.V.G.; valutato il parere espresso dal p.m., che ha sollecitato l'affidamento condiviso della minore, con domiciliazione privilegiata presso la madre e previsione di incontri con il padre e i nonni paterni; ha pronunciato il seguente

decreto

Con il ricorso sopra indicato < <OMISSIS>> premetteva di aver convissuto *more uxorio* con la sig.ra <<OMISSIS>> e che dall'unione era nata in data <<OMISSIS>> la figlia <<OMISSIS>>, riconosciuta da entrambi i genitori.

La detta relazione sentimentale - segnalava il ricorrente – si era però interrotta e, pertanto, lui e la sig.ra <<OMISSIS>>erano tornati a casa dei rispettivi genitori, rimanendo la minore presso la casa dei nonni paterni insieme al padre per un lungo periodo.

Il ricorrente riferiva ancora che la sig.ra <<OMISSIS>>aveva successivamente instaurato una relazione con un uomo, poi divenuto suo marito, e si era ripresa la figlia, provocando alla bambina abituata a vivere con il padre e i nonni paterni, uno stato di forte turbamento psicologico oltre che una “destabilizzazione” del suo già labile senso della famiglia.

Il <<OMISSIS>> lamentava poi che la sig.ra <<OMISSIS>>non era in grado di provvedere ai bisogni e alla crescita morale della figlia, che da quando era stata allontanata dall’abitazione dei nonni paterni tendeva ad isolarsi e chiudersi in se stessa.

Il ricorrente riferiva ancora che, per il periodo in cui la bambina si era trasferita a casa dei nonni materni, aveva avuto la possibilità di tenerla ogni fine settimana (dall’uscita dell’asilo sino alla sera della domenica) e incontrarla quasi quotidianamente; tuttavia, tale situazione si era modificata da quando la sig.ra <<OMISSIS>>aveva avviato la nuova relazione sentimentale, in quanto da quel momento in poi numerosi ostacoli gli erano stati frapposti.

Chiedeva, pertanto, che la bambina fosse affidata ai nonni paterni convivendo anche egli presso l’abitazione degli stessi.

Integrato il contraddittorio, con invito al ricorrente di notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla sig.ra <<OMISSIS>>(adempimento in precedenza non effettuato), era disposta la comparizione delle parti anche al fine di esperire un tentativo di conciliazione.

Dinanzi al giudice delegato (v. verbale dell'udienza in data 14.6.2012), < <OMISSIS>> insisteva negli assunti e, a parziale modifica della richiesta iniziale, sollecitava un provvedimento di affidamento condiviso della minore; chiedeva, inoltre, una diversa regolamentazione degli incontri che consentisse alla figlia di vivere, a settimane alterne, a casa dei nonni con lui.

Il ricorrente ribadiva che, dopo un periodo sereno, i rapporti con la <<OMISSIS>> si erano deteriorati dal momento in cui ella aveva avviato la relazione sentimentale con l'attuale marito, in quanto – a suo dire - quest'ultimo aveva cercato di sostituirsi alla <<OMISSIS>> ogni qualvolta la medesima avesse qualcosa da comunicargli; il <<OMISSIS>> soggiungeva poi di essere contrariato anche per la convivenza della bambina, ancora piccola, con un altro uomo che non fosse il padre.

Costituitasi in giudizio, < <OMISSIS>> respingeva gli addebiti sostenendo di avere sempre cercato di favorire gli incontri della figlia con il padre, in quanto consapevole dell'importanza di tale figura genitoriale per un equilibrato sviluppo psico-fisico della minore; la donna aggiungeva che i rapporti con il <<OMISSIS>> e i suoi “ex suoceri” si erano deteriorati nel momento in cui aveva iniziato una nuova storia affettiva con l'attuale marito (*“Questa mia scelta incise in maniera determinante anche sui rapporti con i miei ex suoceri, che erano e sono molto legati ad <<OMISSIS>>, non riuscendo a comprendere la mia scelta di rifarmi una vita”*); la signora <<OMISSIS>> ribadiva di non avere mai condizionato, a differenza del <<OMISSIS>> e dei nonni paterni, la figlia inducendola a non

andare dal padre e, a riprova di tale assunto, chiedeva una diversa, ma congrua regolamentazione degli incontri.

In particolare, la resistente sollecitava un provvedimento che consentisse alla figlia di restare con il padre, a settimane alterne, il sabato e la domenica (a modifica della situazione attuale in cui la bambina trascorre tutta la fine settimana con il detto genitore) e, inoltre, concedesse la possibilità al <<OMISSIS>> di poter restare con sé <<OMISSIS>> durante alcuni pomeriggi infrasettimanali, con rientro alle ore 20.00.

La sig.ra <<OMISSIS>>, infine, sollecitava in via riconvenzionale una statuizione che imponesse al <<OMISSIS>> un contributo mensile da corrispondere per le spese della bambina, in quanto lo stesso non provvedeva in alcun modo a far fronte agli oneri economici.

Fallito il tentativo di conciliazione, infine, la causa era riservata per la decisione.

Ciò premesso, va subito evidenziato che ricorre la competenza funzionale di questo tribunale per i minorenni. La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente ripulso l'art. 317 bis c.c., il quale innovato nel suo contenuto precettivo, continua a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi delle unioni di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni in forza dell'art. 38, primo comma, disp. Att. c.c., *in parte qua* non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. Ciò premesso,

deve poi ritenersi che la contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati artt. 155 s ss. c.c., ha peraltro determinato – in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è a spettro centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 8362 del 22.3.2007).

In altri termini, alla luce del principio giurisprudenziale sopra enucleato, deve ritenersi che la deroga alla competenza funzionale del tribunale ordinario operi soltanto allorquando vi sia tra i genitori naturali contestualmente conflitto in ordine all'affidamento dei figli e al modo in cui ciascuno deve provvedere al mantenimento. Viceversa, continuerà a ricorrere la competenza *ratione materiae* del tribunale ordinario, trattandosi di questioni di diritto soggettivo tra adulti (pur nell'interesse del figlio minore), allorquando il *petitum* sia limitato alle questioni economiche.

Condiviso e applicato il suddetto criterio ermeneutico al caso in argomento, ne segue la competenza funzionale di questo tribunale per i minorenni essendo state avanzate contestualmente domanda di affidamento (da entrambe le parti) e di regolamentazione dei rapporti economici (dalla <<OMISSIS>>).

Ciò stabilito, il collegio reputa che ricorrano le condizioni per disporre l'affidamento della minore – che il tribunale ha ritenuto di non sentire per la tenera età - ad entrambi i genitori.

Le accuse che le parti si sono reciprocamente contestate, inquadrabili nel clima di conflittualità che ordinariamente si registra in casi del genere, non sembrano pregiudizievoli al punto tale da non consentire la soluzione indicata e indurre il tribunale a adottare provvedimenti limitativi della potestà genitoriale.

Dalle informazioni fornite dalle parti e dal Servizio Sociale del comune di Reggio Calabria e merge, infatti, che ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento condiviso del minore, che è apparsa serena a gli operatori sociali e a gli insegnanti della scuola frequentata (v. relazioni in atti).

Deve, infatti, ritenersi rispondente all'interesse morale e materiale della piccola <<OMISSIS>> mantenere – attraverso l'affidamento condiviso - un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La potestà sarà, dunque, esercitata da entrambi i genitori, che prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto dell'inclinazione, delle capacità e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nel periodo di tempo in cui ognuno di loro si occuperà in concreto della figlia.

Ciò stabilito, può indicarsi quale domiciliazione privilegiata della bambina l'abitazione della madre, luogo ove la stessa prevalentemente risiede dalla cessazione della convivenza tra i genitori, e dove – in considerazione della tenera età - potrà ricevere cure materiali e calore affettivo dalla indispensabile figura materna, nei cui confronti non possono, alla luce delle emergenze, formularsi delle censure (al riguardo, priva di rilievo risulta la documentazione prodotta dal ricorrente, non concernente il rapporto tra la predetta <<OMISSIS>> e la figlia, mentre gli ulteriori assunti non appaiono sufficientemente riscontrati).

Quanto alla regolamentazione degli incontri tra il sig. <<OMISSIS>> e la figlia può stabilirsi, tenuto conto delle informazioni fornite dalle parti e delle rappresentate esigenze della minore, quanto segue.

Il ricorrente potrà elevare la bambina presso l'abitazione della madre o presso la scuola ogni martedì e giovedì alle ore 13.30 (o successivamente se vi sono dei rientri scolastici) e tenerla presso la sua abitazione sino alle ore 20.00 (con onere di riaccompagnarla). Inoltre, a settimane alterne potrà tenere con sé la bambina dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della successiva domenica, salvo diverso accordo tra i genitori da prendersi nell'interesse esclusivo della minore.

Sarà cura del sig. <<OMISSIS>> elevare la figlia presso l'abitazione della madre e poi riaccompagnarla al termine dell'incontro.

La minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente con i genitori (il giorno 25 dicembre con uno dei due e il successivo 26 con l'altro, il 31 dicembre con uno dei due e il primo giorno dell'anno con l'altro, la domenica di pasqua con uno dei due e il

successivo lunedì con l'altro). Nel caso di visita del padre, il sig. <<OMISSIS>> potrà prelevare la bambina alle ore 10.00 del giorno previsto e poi dovrà riconsegnarla alla madre alle ore 20.00.

La minore trascorrerà con i rispettivi genitori i giorni dei loro compleanni (nel caso del padre, dalle ore 10.00 o dalla uscita della scuola sino alle successive ore 21.00).

Infine, il <<OMISSIS>> potrà tenere la minore per un periodo anche non continuativo di giorni venti nei mesi di luglio o di agosto, che, in mancanza di accordo tra le parti, decorrerà dal primo giorno del mese di agosto (durante tale periodo sarà cura del ricorrente assicurare alla bambina costanti contatti telefonici e diretti con la madre).

Sarà cura della sig.ra <<OMISSIS>>, ogni qualvolta terrà con sé la minore, garantire alla figlia contatti telefonici quotidiani con il padre.

Quanto al contributo di mantenimento richiesto, deve integrarsi il contraddittorio tra le parti con l'assunzione di informazioni relative alla situazione economica.

Ogni altra domanda o eccezione deve essere rigettata.

In particolare, deve osservarsi che non esiste un diritto dei nonni all'affidamento della nipote o ad una diversa regolamentazione degli incontri tra loro e la minore, ma solo un interesse di quest'ultima a intrattenere rapporti e equilibrati con il genitore e gli ascendenti del relativo ramo, che nel caso specifico potranno essere assicurati nel momento in cui la piccola <<OMISSIS>> incontrerà il padre.

Appare opportuno delegare al Servizio Sociale competente per territorio la necessaria attività di assistenza, vigilanza e sostegno della minore e dei suoi genitori, al fine di garantire una corretta e serena esecuzione del presente provvedimento.

Ricorrono le condizioni – per l’ approssimarsi del periodo natalizio e l’ esigenza della minore di ricevere cure materiali e calore affettivo da parte di entrambi i genitori - per decretare l’ immediata e ffcacia del presente provvedimento.

Visti gli artt. 737 e ss. c.p.c, 317 bis c.c.;

P.Q.M.

Dispone l’ affidamento di <<OMISSIS>>, nata a Reggio Calabria il giorno 11.11.2005, a d e ntrambi i genitori, c on d omiciliazione privilegiata della stessa presso l’ abitazione della madre.

Autorizza <<OMISSIS>> a d i incontrare la figlia e portarla presso la sua abitazione nei tempi e con le modalità specificate in motivazione, salvo diverso accordo tra le parti da prendersi nell’ esclusivo interesse della minore.

Delega al Servizio S ociale competente pe r te rritorio la ne cessaria attività d i assistenza, vi gilanza e s ostegno de lla minore e de i suoi genitori, al f ine d i garantire u na c orretta e serena e secuzione del presente provvedimento.

Rigetta ogni altra domanda e eccezione.

Dispone la convocazione di <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> dinanzi al g iudice o norario dr . Saverio Sergi per l’ integrazione d l contraddittorio in ordine alla domanda economica, per l’ udienza del

Invita le pa rti a produrre la documentazione a ttestante la lor o situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi presentata negli ultimi tre anni.

Dichiara immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Manda a lla c ancelleria per la n otificazione/comunicazione de l presente provvedimento alle parti e al p.m. in sede.

Reggio Calabria, 9.10.2012.

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)